

REDDITOMETRO

N.C. propone ricorso per Cassazione, in base a tre motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che ha accolto solo parzialmente l'appello da lui proposto contro la decisione di primo grado, che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento ai fini IRPEF, ILOR e SSN per l'anno 1995, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

1.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, dell'omessa pronuncia e del vizio di motivazione, si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per avere disatteso l'eccezione di nullità dell'accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in quanto privo di qualsiasi conteggio a riprova del fatto che anche per l'anno 1996 sussisteva lo scostamento di oltre un quarto tra il reddito sinteticamente accertabile e quello dichiarato.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, denuncia, da un lato, il vizio formale consistente nell'aggiunta a penna di un'integrazione al dispositivo ("come da motivazione") non controfirmata dall'estensore; dall'altro, l'inidoneità del dispositivo a dare conto del decisum, non chiarendo a quale parte dell'appello principale si riferisca l'accoglimento parziale, e comunque la sua contraddittorietà rispetto alla motivazione, ove dichiara respinto "per quanto di ragione" l'appello incidentale dell'Ufficio che risulterebbe invece parzialmente accolto, nella parte in cui dichiara non provata la provenienza della somma di L. 300.000.000, utilizzata per l'acquisto di una farmacia.

3.- Con il terzo motivo il contribuente censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, il merito della decisione sulla base della documentazione in atti.

4.- Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente comportando una denuncia di nullità della sentenza, è infondato.

La circostanza che l'aggiunta a penna, nel dispositivo, delle parole "come da motivazione" non sia controfirmata dall'estensore non determina infatti la nullità della sentenza, sia perché l'aggiunta è in sé superflua, costituendo ovvio principio ermeneutico delle sentenze che il dispositivo sia interpretato alla luce della motivazione, sia perché comunque l'art. 132 cod. proc. civ., comma 3, n. 5, richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, che implica, come è confermato dall'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., comma 2 (che riflette l'ipotesi in cui il testo originale sia stato formato dal cancelliere) la verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; sicché l'autenticità della sentenza sottoscritta (a conclusione del testo originale) dal giudice può essere

contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. (Cass. n. 11860/06).

Nemmeno può ritenersi causa di nullità la pur esistente contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, quanto all'appello incidentale dell'Ufficio.

Premesso che sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. n. 10637/07), va osservato che la lettura della motivazione della sentenza non lascia adito ad alcun dubbio riguardo al fatto che l'appello incidentale dell'Ufficio è stato parzialmente accolto (e non rigettato, come erroneamente enunciato in dispositivo), con riferimento all'incremento patrimoniale di L. 300.000.000, del quale è stata ritenuta non provata la provenienza.

5.- Il primo motivo è invece fondato, nei termini di seguito precisati.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, subordina la possibilità di accertamento sintetico del reddito alla circostanza che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi di capacità contributiva individuati dall'apposito decreto ministeriale, "per due o più periodi di imposta".

È pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'art. 32, n. 4 (Cass. n. 14367/07), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico.

Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare - come nella specie ha fatto - se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall'atto di accertamento possano desumersi - così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente - le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità.

6.- Resta assorbito il terzo motivo.

7.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 5.1. e liquiderà inoltre le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria.